



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE
PER SOSTENERE IL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI
TRIBUTI LOCALI AI SENSI DELL'ART. 15 TER DEL
DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019, N.34 COSI' COME
MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 28
GIUGNO 2019 N. 58**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/02/2023

PREMESSA

Il Comune di Quartu Sant'Elena impronta continuamente la propria azione amministrativa al principio costituzionale dell'equità e della capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Carta Costituzionale secondo il quale *"tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva"*.

Il presente Regolamento Comunale, adottato nel pieno esercizio dell'autonomia amministrativa dell'Ente, rappresenta uno fra gli strumenti utili a rendere effettivo il principio sopra richiamato, da una parte, tutelando i cittadini e le imprese che assolvono regolarmente ai propri doveri tributari, in particolar modo impegnandosi a sostenere quelli che hanno limitata capacità contributiva, ma dall'altra, contrastando efficacemente coloro i quali non adempiono regolarmente ai propri obblighi tributari pur avendone la possibilità.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune inclusi i tributi versati in autoliquidazione.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione, Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente Regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si è in presenza di irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 200,00.

Art. 3

(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.

Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente per Funzionigramma notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione.

Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione o non ottengano un provvedimento sospensivo dall'autorità competente entro il predetto termine perentorio di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

Art. 4 **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

Nei procedimenti in regime di autocertificazione a zero giorni o 30 giorni, di cui all'art. 34 della LR 24/2016, il Settore competente al controllo formale della documentazione presentata con istanza relativa ai procedimenti afferenti il portale regionale SUAPE, concernenti attività commerciali o produttive, previo espletamento della fase di verifica formale e dell'eventuale rilascio della ricevuta definitiva, trasmette per via telematica la dichiarazione autocertificativa e la documentazione allegata oltre che alle pubbliche amministrazioni competenti per i singoli endoprocedimenti, comunque denominati, al fine dell'effettuazione delle opportune verifiche di cui agli articoli 35 e 36, anche all'Ufficio Tributi comunale per le opportune verifiche di merito al fine del rilascio dell'attestato di regolarità tributaria dell'istante.

L'Ufficio tributi potrà richiedere eventuale documentazione integrativa per l'effettuazione della istruttoria di merito entro 15 giorni dal ricevimento della pratica trasmessa dal Portale Suape.

Le verifiche di merito da parte dell'Ufficio tributi comunale dovranno essere concluse entro i termini previsti dalle direttive SUAPE vigenti, decorrenti dalla data di trasmissione manuale o automatica della pratica.

L'Ufficio tributi nel caso in cui abbia rilevato l'impossibilità di emettere l'attestazione di regolarità tributaria a favore dell'istante, è tenuta a trasmettere direttamente all'interessato e al SUAPE tramite il software regionale, la comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Se nella fase interlocutoria i motivi ostativi vengono superati, l'Ufficio tributi ne dà comunicazione all'interessato per il tramite del SUAPE.

Ove la fase interlocutoria non consenta la risoluzione delle carenze rilevate, l'ufficio tributi propone al SUAPE l'adozione di prescrizioni o misure interdittive e trasmette la proposta motivata di provvedimento prescrittivo o interdittivo di cui all'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990.

In caso di procedimenti rientranti nell'art. 37 della L.R. 24/2016, ovvero in procedimento di Conferenza di Servizi, l'Ufficio tributi dovrà svolgere le verifiche di merito secondo le disposizioni previste dalle citate direttive regionali SUAPE.

Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1) mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi.

Art. 5 **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

L'Ufficio tributi ogni qual volta accerti condizioni di irregolarità tributaria di cui all'art. 2 del presente regolamento, provvede ad inviare all'ufficio competente (SUAPE) la segnalazione e/o un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive.

Nei casi di accertata irregolarità tributaria, definita ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, il Servizio competente alla gestione delle attività produttive, notifica all'interessato formale comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 60 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 30 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, salvo l'applicazione dell'art. 7.

Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6 **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le

modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 **(Rateizzazione debiti tributari)**

In deroga a quanto già previsto dal “Regolamento Comunale per le dilazioni di pagamento dei carichi arretrati in materia di Entrate Comunali” approvato con atto del Consiglio Comunale n. 65 del 10.09.2020, è sempre ammessa a richiesta dell'impresa la rateizzazione del debito tributario così come definito dal precedente art. 2, secondo i seguenti limiti:

- a) da euro 200,00 a euro 500,00 sino a cinque rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 80,00 euro;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 100,00 euro;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 150,00 euro;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a quaranta rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 200,00 euro;
- e) oltre euro 20.000,00 da quarantuno a settantadue rate mensili e comunque con una rata non inferiore a 300,00 euro;

E' condizione necessaria per l'accesso alla rateizzazione la titolarità di almeno un conto corrente bancario o postale oppure di una carta di credito/debito, anche prepagata, che consenta l'utilizzo del MANDATO PER L'ADDEBITO DIRETTO (SEPA CORE DIRECT DEBIT) delle rate e dei relativi oneri (commissioni). A tal fine il richiedente deve presentare al Comune e/o al Concessionario apposito mandato per addebito diretto SEPA.

Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

La concessione della rateizzazione da parte dell'Ente, oppure, se del caso, da parte del concessionario alla riscossione incaricato e/o dell'Agente alla Riscossione incaricato, consente al richiedente di rientrare immediatamente, con il pagamento della prima rata, in una posizione di regolarità tributaria ai fini del presente regolamento.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 8 **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 9
(Entrata in vigore e Disposizioni transitorie)

Dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento e sino al **31 dicembre 2023**¹ al fine di consentire alle imprese soggette alla verifica tributaria che presentano al SUAPE nuove richieste di autorizzazione, concessione licenze previste dal precedente art. 4, nell'ambito dell'endoprocedimento tributi sarà data informazione sull'applicabilità e sulla decorrenza del presente regolamento comunale anche segnalando eventuali irregolarità delle posizioni tributarie che potrebbero generare successivamente al **1° gennaio 2024**² l'avvio del procedimento previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Sin dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento è applicabile l'accesso al sistema di rateizzazione dei debiti tributari di cui al precedente art. 7 del presente regolamento per coloro i quali si trovano in una situazione di irregolarità tributaria.

Dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del presente regolamento e sino al **31 maggio 2023**³ il presente Regolamento si applica nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 4 (rilascio nuove istanze) esclusivamente quando venga accertata una irregolarità tributaria di cui all'art. 2 di importo complessivamente superiore a € 20.000,00, individuato quale valore limite superato il quale la situazione di irregolarità è considerata con caratteri di gravità.

Per tutti i casi che non rientrano nelle disposizioni previste dal precedente comma del presente articolo il Regolamento entrerà in vigore a far data dal **1° giugno 2023**⁴.

¹ Come emendato dal Consiglio Comunale.

² Come emendato dal Consiglio Comunale.

³ Come emendato dal Consiglio Comunale.

⁴ Come emendato dal Consiglio Comunale.